

## **Allegato B**

### **Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro Settore Formazione Continua e Professioni**

**Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

## Indice

Art. 1 Riferimenti normativi.....	1
Art. 2 Finalità generali.....	4
Art. 3. Tipologie di interventi ammissibili.....	4
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	7
Art. 5 Destinatari dell'intervento formativo.....	9
Art. 6 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo.....	10
Art. 7 Tipologia dei percorsi formativi.....	13
Art. 8 Scadenza per la presentazione delle domande.....	13
Art. 9 Modalità di presentazione delle domande.....	13
Art.10 Documenti da presentare.....	14
Art.11 Definizioni e specifiche modalità attuative.....	15
Art.12 Ammissibilità.....	17
Art.13 Approvazione esiti e modalità di utilizzo dei finanziamenti.....	17
Art.14 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.....	18
Art.15 Informazione e pubblicità.....	20
Art. 16 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	21
Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).....	22
Art. 18 Reclami .....	22
Art. 19 Responsabile del procedimento.....	23
Art. 20 Informazioni sull'avviso.....	23
ALLEGATI.....	24

## **Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

### **Art.1 Riferimenti normativi**

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) come da ultimo modificata dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14/06/2017;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 9/12/2014, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art.31 e ss.mm.ii. prorogato al 30.06.2024 con DGRT 585/2021;

- del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- del Regolamento (UE) n. 2832/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- del Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione e il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ed in particolare l'art. 9;
- della Delibera del Consiglio di amministrazione n. 127/2023 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che approva lo schema di Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di durata triennale, avente ad oggetto la promozione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente, quale occasione per supportare la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, a sostegno della consapevolezza dei rischi, per l'adozione delle più corrette misure di prevenzione, attraverso la realizzazione sui territori regionali di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011;
- dell'approvazione del suddetto schema di Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avvenuta in data 21 giugno 2023;
- della D.G.R. n. 936 del 31/07/2023 che autorizza l'adesione della Regione Toscana al suddetto accordo quadro tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con espressa assunzione di impegno ad emanare Avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione a carattere aggiuntivo entro il primo semestre 2024, come previsto all'art. 4 dell'Accordo stesso;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- della Delibera della Giunta Regionale n.1501 del 18 dicembre 2023 con la quale è stato aggiornato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- della Decisione di Giunta n. 2 del 19/06/2023, che approva il Sistema di gestione e controllo del PR FSE + 2021-2027;
- del Regolamento delegato UE 2023/1676 (tabella 3a) che integra gli artt. 94 e 95 del Regolamento generale (UE) 1060/2021 in tema di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi ed in particolare l'UCS per la formazione per occupati;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 1500 del 18/12/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione modifiche al documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo" che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard definiti sotto la responsabilità della Regione ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 con la quale si dà mandato alle AdG della Regione Toscana di prevedere la sospensione dei pagamenti nel caso risultino procedimenti penali in corso per alcune tipologie di reato in materia di lavoro o provvedimenti di condanna ancora non definitivi;
- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii;
- del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 32/2002, approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
- della Risoluzione del Consiglio Regionale 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il Programma di governo 2020 – 2025;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n.239 del 27 luglio 2023;
- degli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e ss.mm.ii.;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii che approva il nuovo disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;

- della Delibera della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”, ed in particolare le disposizioni della Sezione A e della Sezione C.7;
- del Decreto dirigenziale n. 10593 del 23/05/2023 “Approvazione - Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali”;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1357 del 20/11/2023, ed in particolare l’allegato B, che approva gli elementi essenziali per l’adozione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in attuazione dell’Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi della decisione di giunta regionale n.4 del 07/04/2014;
- della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 8 settembre 2022;
- della “Nota di aggiornamento al DEFR 2023” di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 110 del 22 dicembre 2022, come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 28/06/2023 (Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2023) ed in particolare il Progetto Regionale 19 “Diritto e qualità del lavoro”.

Dalla banca dati EUR-Infra non risultano procedure d’infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’art.258 TFUE.

## **Art. 2 Finalità generali**

Nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la cui adesione della Regione Toscana è stata approvata con D.G.R. n.936 del 31/07/2023, si inquadra l’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti, ex art. 17 comma 1 lettera a) della Legge regionale 32/2002, per progetti di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nel PNRR.

La finalità del presente Avviso pubblico è promuovere la realizzazione di progetti di formazione per lavoratrici/lavoratori e datori di lavoro volti all'aggiornamento e alla qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l'importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

Le azioni formative riguardano esclusivamente la formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

## **Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili**

Sono ammissibili i progetti che prevedono la seguente attività:

<p><b>Obiettivi dell'intervento:</b></p>	<p>Progetti di formazione, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente prevista per legge a carico dei datori di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'aggiornamento e la qualificazione sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che prendano a riferimento i moduli descritti nel Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato 1 dell'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegato A della D.G.R. n. 936/2023 della Regione Toscana.</p>
<p><b>Risorse disponibili:</b></p>	<p><b>€ 720.186,00</b></p>
<p><b>Beneficiari</b> (<i>tipologia di soggetti ammessi a presentare domanda</i>) secondo la definizione di cui all'art. 2(9) del Reg (UE) 2021/1060</p>	<p>I progetti formativi possono essere presentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un'<b>impresa da sola o in partenariato con altre imprese</b> interessate alla formazione dei propri lavoratori (in questo caso non è necessario essere in regola con la normativa sull'accreditamento). Il ricorso ad ente formativo è possibile nel rispetto delle regole per l'affidamento a terzi previsto nella D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.;</li> <li>- <b>una o più agenzie formative in partenariato</b>, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura. In tal caso la candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di adesione delle imprese destinatarie. Inoltre, per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.)</li> <li>- un <b>partenariato tra agenzia formativa e impresa/e</b> interessate alla formazione dei propri lavoratori. Anche in tal caso, per la realizzazione dei progetti è necessario che l'agenzia formativa sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.).</li> </ul> <p>L'attuazione dell'attività formativa <b>potrà</b> prevedere il coinvolgimento, in qualità di partner in partenariato con un ente formativo accreditato, di Organismi Paritetici di cui all'articolo 51,</p>

	<p>d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. presenti nell'ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) inseriti nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto 11 ottobre 2022 n. 171, in attuazione del comma 1-bis del sopra citato articolo 51 d.lgs. n. 81/2008.</p>
<p><b>Destinatari:</b></p>	<p>Le imprese destinatarie devono avere la sede interessata alla formazione (sede legale o unità locale o sede secondaria) sul territorio della Regione Toscana ed essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.</p> <p>Sono ammissibili quali imprese destinatarie le imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):</p> <p><b>C23</b> Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;</p> <p><b>C33</b> Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;</p> <p><b>E</b> Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;</p> <p><b>F41</b> Costruzione di edifici;</p> <p><b>F42</b> Ingegneria civile;</p> <p><b>F43</b> Lavori di costruzione specializzati;</p> <p>Vi è l'obbligo di individuazione delle imprese destinatarie in fase di presentazione delle domande.</p> <p>I destinatari delle azioni formative per le imprese individuate sono i lavoratori, anche percettori di ammortizzatori sociali, occupati presso le suddette imprese in unità localizzate nel territorio regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo indeterminato e tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale), compresi i soggetti assunti con contratto di apprendistato nonché i datori di lavoro.</p> <p>Ogni progetto dovrà prevedere al</p>

	<p>massimo 25 lavoratori in formazione per ciascuna edizione delle attività formative di cui si compone il progetto stesso.</p>
<p><b>Modalità di rendicontazione:</b></p>	
<p><b><u>Unità di Costo Standard (UCS)</u></b></p>	<p>Sono applicabili le Unità di costo standard (UCS) per la “formazione a persone occupate” di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/1676 (Tabella 3a) per la Toscana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tariffa oraria della formazione</b> erogata a persone occupate: euro <b>26,51</b></li> <li>- <b>Tariffa oraria della retribuzione</b> versata a una persona occupata durante un corso di formazione: euro <b>24,04</b>.</li> </ul>

**Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

I progetti possono essere presentati da:

a) una **singola impresa** interessata alla formazione dei propri lavoratori (in questo caso non è necessario essere in regola con la normativa sull'accreditamento). Il ricorso ad ente formativo è possibile nel rispetto delle regole per l'affidamento a terzi previsto nella D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.;

b) un **consorzio o fondazione o rete di imprese (rete- soggetto)**<sup>1</sup> che si propone quale singolo soggetto attuatore del progetto;

Il ricorso a consorziati/soci/impresе retiste non si configura come delega di attività e deve essere indicato in sede di candidatura. In casi debitamente motivati e previa autorizzazione dell'Amministrazione è possibile il ricorso a consorziati/soci/impresе retiste non previsti in sede di presentazione del progetto, o il loro cambiamento in corso di realizzazione, purché siano garantiti almeno i medesimi requisiti e competenze;

c) un'associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) o rete di imprese (rete-contratto<sup>2</sup>) o altra forma di partenariato, già costituita o da costituire a finanziamento approvato,

<sup>1</sup> E' equiparata al Consorzio la rete di imprese dotata di organo comune e di soggettività giuridica (Rete-soggetto). Si v. Determinazione n. 3 del 23.04.2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

<sup>2</sup> In riferimento alla Rete-contratto occorre distinguere due casi (Det. AVCP 3/2013):

- 1) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: è equiparata all'ATI, purché ricorrano le seguenti condizioni:
  - il contratto di rete sia redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure.
  - la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica procedura (avviso), sia confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda;
- 2) Rete di imprese dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune: si applicano tutte le regole previste per l'ATI/ATS (sottoscrizione della domanda da parte di tutte le imprese, dichiarazione di intenti). Quanto alla forma del mandato, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, il mandato può avere, alternativamente, la forma di:
  - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD (codice amm.ne digitale); in detta evenienza, si reputa che la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
  - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle sub a).

attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata. In quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto; la dichiarazione di intenti è necessaria anche nel caso di rete-contratto di imprese o altra forma di partenariato già costituita in cui non sia stato conferito potere di rappresentanza.

d) **una o più agenzie formative in partenariato**, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura. In tal caso la candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di adesione delle imprese destinatarie. Inoltre, per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.);

e) un **partenariato tra agenzia formativa e impresa/e** interessate alla formazione dei propri lavoratori. Anche in tal caso, per la realizzazione dei progetti è necessario che l'agenzia formativa sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.).

Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii.), siano essi soggetti attuatori singoli, partner, consorziati/soci/imprese di Consorzio/Fondazione/Rete proponente. In caso contrario il loro apporto dovrà limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

L'attuazione dell'attività formativa potrà prevedere il coinvolgimento, in qualità di partner **in partenariato** con un ente formativo accreditato, di **Organismi Paritetici** di cui all'articolo 51, d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. presenti nell'ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) inseriti nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto 11 ottobre 2022 n. 171, in attuazione del comma 1-bis del sopra citato articolo 51 d.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, i soggetti proponenti non devono:

- aver riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A;
- trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio.

### Delega

L'eventuale necessità di delega a terzi di una determinata attività caratteristica o parte di essa deve essere espressamente prevista e motivata nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii., valutata dall'Amministrazione.

La delega può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e docenza/orientamento.

L'importo previsto delle attività delegate non può superare complessivamente un terzo del costo totale previsto del progetto.

La delega può essere autorizzata solo nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica.

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.

## Art. 5 Destinatari dell'intervento formativo

Vi è l'obbligo di individuazione delle imprese destinatarie in fase di presentazione delle domande.

Le imprese destinatarie devono avere la sede interessata alla formazione (sede legale o unità locale o sede secondaria) sul territorio della Regione Toscana ed essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.

Sono ammissibili quali imprese destinatarie le imprese aventi le seguenti classificazioni ATECO (codice primario o secondario):

**C23** FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

**C33** RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE,  
E FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

**F41** COSTRUZIONE DI EDIFICI

**F42** INGEGNERIA CIVILE

**F43** LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente Avviso sono i lavoratori, anche percettori di ammortizzatori sociali, occupati presso le suddette imprese in unità localizzate nel territorio regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo indeterminato e tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale), compresi i soggetti assunti con contratto di apprendistato nonché i datori di lavoro.

Ogni progetto dovrà prevedere al massimo 25 lavoratori in formazione per ciascuna edizione delle attività formative di cui si compone il progetto stesso.

### Accordo sindacale

Per tutte le azioni formative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto proponente, è obbligatorio allegare alla proposta progettuale l'Accordo sindacale avente una delle seguenti caratteristiche:

- accordo sindacale sottoscritto dall'impresa e dalla R.S.U. o R.S.A. (ove non previste le RSU) della stessa oppure sottoscritto dall'impresa e da almeno due associazioni sindacali dei/lle lavoratori/lavoratrici maggiormente rappresentative ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento

oppure

- accordo sottoscritto da almeno un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e da almeno due organizzazioni sindacali dei/lle lavoratori/lavoratrici maggiormente rappresentative ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

L'accordo deve fare espresso riferimento al piano formativo per il quale è presentata domanda di finanziamento ed al coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal presente atto.

## Art. 6 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo

### Risorse disponibili

Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse che INAIL ha destinato allo scopo con propria Delibera del Consiglio di amministrazione n. 127/2023 nell'ambito dell'Accordo quadro di collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e INAIL.

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di **Euro 720.186,00**.

I progetti sono finanziabili per un importo non superiore a 150.000,00 euro e non inferiore a 15.000,00 euro, con un massimale di ore formazione per lavoratore non superiore a 43. L'importo verrà riconosciuto per un numero di ore non frazionabile.

L'Amministrazione si riserva di integrare le risorse stanziare con il presente Avviso con ulteriori fondi che si rendessero disponibili, previa Deliberazione della Giunta.

Potranno essere eventualmente destinate al presente avviso anche le risorse del PR FSE+ 2021-2027. A tal fine il presente avviso e la relativa modulistica ne riportano i loghi e la normativa di riferimento.

### Scheda preventivo

Si applicano le Unità di costo standard (UCS) per la "formazione a persone occupate" definite con Regolamento delegato (UE) 2023/1676 (Tabella 3a) per la Toscana:

- I) Costo orario del percorso formativo per partecipante (UCS/ora formazione) pari a euro 26,51;
- II) Costo orario della retribuzione delle persone occupate (UCS/ora retribuzione) pari a euro 24,04.

Ai fini del riconoscimento delle spese, saranno considerate le ore di effettiva partecipazione di ciascun allievo risultanti dal Registro elettronico (REC) a cui si accede tramite il link: [https://servizi.toscana.it/RT/rec\\_web/](https://servizi.toscana.it/RT/rec_web/), come indicato al successivo art.15.

Ai fini del calcolo del costo del progetto possono essere conteggiate le ore di FAD sincrona.

La richiesta di finanziamento pubblico deve essere quantificata nell'apposito Piano Economico di Dettaglio (PED).

Indipendentemente dal regime di aiuti prescelto, a tutte le imprese destinatarie e alla grande impresa solo in regime di aiuti de minimis verrà applicata l'intensità di aiuto del 52,44% ; nel caso in cui nel progetto sia stato scelto il regime di aiuti di Stato alla formazione e sia coinvolta un'impresa di grandi dimensioni, a tutte le imprese destinatarie sarà applicata l'intensità di aiuto del 50%.

Si precisa che la tariffa oraria della retribuzione non è applicabile nel caso di:

- formazione rivolta, anche solo in parte, a lavoratrici/lavoratori beneficiari di ammortizzatore sociale
- costo della retribuzione finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico.

Nei casi in cui la tariffa oraria della retribuzione non sia applicabile l'intensità di aiuto applicata all'UCS formazione, nel caso di scelta del regime de minimis sarà pari al 100% mentre nel caso di scelta del regime di aiuti di Stato alla formazione si applicheranno le seguenti percentuali di intensità:

70% piccola impresa

60% media impresa  
50% grande impresa.

Nella scheda preventivo, oltre al numero di ore formazione previste e al numero di partecipanti sarà altresì indicato se il finanziamento pubblico è pari al 100% del costo totale o ad una percentuale dello stesso, in base al regime di aiuti applicabile.

La determinazione dell'importo a preventivo avviene applicando la seguente formula, sulla quale possono incidere le seguenti variabili:

- l'applicazione della sola UCS Tariffa oraria della formazione o di entrambe le UCS
- la scelta del regime di aiuto
- la dimensione di impresa.

Di seguito è riportata la formula dell'importo a preventivo a seconda delle diverse variabili.

FORMULA A PREVENTIVO:

**1) quando tra i destinatari dell'intervento non ci sono lavoratrici/ori che godono di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro oppure quando il costo della retribuzione non è finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico, si applicano entrambe le UCS**

- per micro impresa/piccola impresa e media impresa; per grande impresa solo in regime di aiuti *de minimis*:

**52,44%** di € 50,55 (derivante da € 26,51+24,04) \* numero totali di ore-allievo previste dall'intervento

- per grande impresa in regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione ("aiuti alla formazione")

**50%** di € 50,55 (derivante da € 26,51+24,04) \* numero totali di ore-allievo previste dall'intervento

**2) quando tra i destinatari dell'intervento c'è almeno una/un lavoratrice/ore che gode di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro oppure quando il costo della retribuzione è finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico, si applica solo l'UCS formazione**

- se regime di aiuti de minimis:

**100%** di € 26,51 \* numero totali di ore-allievo previste dall'intervento

- se regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione ("aiuti alla formazione")

- per micro impresa/piccola impresa:

**70%** di € 26,51 \* numero totali di ore-allievo previste dall'intervento

- per media impresa:

**60%** di € 26,51 \* numero totali di ore-allievo previste dall'intervento

- per grande impresa:

**50% di € 26,51\*numero totali di ore-allievo previste dall'intervento**

Ai fini del riconoscimento delle spese, saranno considerate le ore di effettiva partecipazione di ciascun allievo risultanti dal Registro elettronico (REC).

### Aiuti pubblici

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, gli interventi configurano aiuti di Stato e devono quindi rispettare la normativa dell'Unione europea e nazionale in materia.

Il contributo pubblico si inquadra come regime in esenzione da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in particolare ai sensi della sezione V sugli aiuti alla formazione (artt. da 1 a 12 e in particolare l'art. 31) oppure come aiuto in regime de minimis.

Il contributo percentuale massimo concedibile **ad impresa unica** dipende dalla disciplina in materia di aiuti di applicazione all'intervento, e precisamente:

- aiuti «de minimis» Reg. (UE) n. 2831/2023: l'impresa può accedere a tale regime se non ha superato il limite massimo di aiuti «de minimis» previsto dalla normativa dell'Unione europea (massimo € 300.000,00 negli ultimi tre anni calcolati su base mobile ovvero prendendo in considerazione l'anno in cui si concede l'aiuto e i due precedenti);
- aiuti «de minimis» nel settore agricolo di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 e s.m.i.: a tale regime l'impresa può accedere se non ha superato il limite massimo di aiuti «de minimis» previsto dalla normativa dell'Unione europea (massimo € 25.000 negli ultimi tre esercizi finanziari calcolati su base mobile ovvero prendendo in considerazione l'esercizio in cui si concede l'aiuto e i due precedenti);
- aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Reg. (UE) n. 717/2014 e s.m.i.: a tale regime l'impresa può accedere se non ha superato il limite massimo di aiuti «de minimis» previsti dalla normativa dell'Unione europea (massimo € 30.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari);
- aiuti «de minimis» di cui al Reg. (UE) n. 2862/2023 concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale: l'impresa può accedere a tale regime se non ha superato il limite massimo di aiuti «de minimis» previsti dalla normativa dell'Unione europea (massimo € 750.000,00 negli ultimi tre anni calcolati su base mobile ovvero prendendo in considerazione l'anno in cui si concede l'aiuto e i due precedenti);
- aiuti alla formazione (art.31 del Reg (UE) N. 651/2014 e ss.mm.ii) prorogato al 30.06.2024 con DGRT 585/2021: secondo le percentuali massime di intensità di aiuto pubblico, calcolate come percentuali massime di costi ammissibili, indicate al precedente paragrafo “*Scheda preventivo*” .

Per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle definite sulla base della normativa dell'Unione europea illustrata nell'allegato “Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti pubblici” (allegato 5).

Qualora venga scelto il regime di aiuti alla formazione, il progetto farà riferimento al regime quadro regionale di aiuti alla formazione istituito con D.G.R. n. 1144 del 09/12/2014 che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 art.31 e ss.mm.ii. prorogato al 30.06.2024 con DGRT 585/2021 e, in caso di intensità di aiuti diverse (micro, piccole-medie-grandi imprese) viene applicata a tutte le imprese destinatarie del progetto l'intensità più bassa.

Nel caso di impresa in difficoltà, come definita dal suddetto Regolamento, non è possibile applicare il regime di aiuti in esenzione.

Viene lasciata facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, tra la normativa *de minimis* di cui ai citati Regolamenti e quella prevista dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii sugli aiuti alla formazione.

Pertanto, in sede di presentazione del progetto, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (De minimis o Regolamento d'esenzione – aiuti alla formazione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

Gli aiuti di Stato alla formazione non finanziano la formazione obbligatoria disciplinata dalla normativa nazionale e regionale.

Si riportano nell'allegato 5 “Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti pubblici da parte delle imprese” le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti pubblici da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo concedibile.

#### **Art. 7 Tipologia di percorsi formativi**

L'intervento formativo dovrà essere articolato tenendo conto del Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato 1 dell'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegato A della D.G.R. n.936/2023, composto da specifici moduli aventi standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie, a garanzia di qualità e uniformità territoriale, e attraverso il ricorso a docenti qualificati. Le macro tematiche contenute nelle schede del Catalogo sono articolate in contenuti formativi di carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 che stabiliscono puntualmente i contenuti della formazione obbligatoria per le figure del sistema prevenzionale, tra le quali i lavoratori e i preposti.

#### **Art. 8 Scadenza per la presentazione delle domande**

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dalle h. 10:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT (nel caso il quindicesimo giorno cada in giorno festivo la data per la presentazione si intende posticipata al primo giorno feriale successivo a partire dalle h. 10:00).

Le domande vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione previo superamento positivo della verifica di ammissibilità di cui all'art. 12 del presente avviso.

Lo sportello rimane aperto per la presentazione delle domande fino alla data del 31/10/2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Art. 9 Modalità di presentazione delle domande**

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana), Carta di Identità Elettronica-CIE oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina [open.toscana.it/spid](http://open.toscana.it/spid).

Se un soggetto non è registrato al Sistema Informativo FSE è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" accessibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.

Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze degli Avvisi. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'avviso.

La domanda e la documentazione allegata prevista dall'avviso deve essere inserita nell'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" secondo le indicazioni fornite in allegato 2.

Tutti i documenti devono essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale sopra descritto.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e successive modifiche.

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

Per problemi tecnici connessi alla procedura on line contattare il seguente numero: 800688306

## Art. 10 Documenti da presentare

Per la presentazione di un progetto occorre inviare la seguente documentazione utilizzando i format allegati al presente avviso:

1. domanda di finanziamento in bollo<sup>3</sup> esclusi soggetti esentati per legge, e relative dichiarazioni, debitamente sottoscritta a pena di esclusione. A seconda delle casistiche la domanda deve essere sottoscritta dal:
  - *legale rappresentante del proponente singolo (allegato 1.a.1);*
  - *legale rappresentante del consorzio, fondazione, rete-soggetto (allegato 1.a.2);*
  - *legali rappresentanti dei soggetti partecipanti a un partenariato costituendo (allegato 1.a.3);*
  - *legali rappresentanti di tutti i componenti del partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto (allegato 1.a.4);*
  - *legali rappresentanti delle imprese retiste che intendono effettivamente partecipare all'avviso in oggetto nel caso di rete-contratto dotata di organo comune con potere di rappresentanza (allegato 1.a.5);*
  - *legali rappresentanti dei soggetti partecipanti ad altra forma di partenariato costituita che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'avviso in oggetto (allegato 1.a.6);*

<sup>3</sup> Per il pagamento del bollo utilizzare la funzionalità di pagamento bollo presente nella procedura del formulario on line cliccando



sulla seguente icona

2. atto costitutivo del partenariato, se è già costituito;
3. *(se prevista delega)* dichiarazione di attività delegata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (allegato 1.c);
4. lettera di adesione dell'impresa al progetto e relativo status; la dichiarazione deve essere sottoscritta, con firma digitale o con firma autografa con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, dall'impresa destinataria di interventi di formazione (allegato 1.b);
5. formulario descrittivo di progetto (allegato 3) a pena di esclusione. Il formulario deve essere sottoscritto:
  - dal legale rappresentante del soggetto attuatore unico oppure del capofila in caso di partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto;
  - dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al partenariato costituendo o al partenariato costituito che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'avviso in oggetto;
6. dichiarazioni aiuti di Stato/de minimis rese ai sensi DPR 445/2000 artt. 46-47, debitamente sottoscritte con firma digitale o con firma autografa con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità:
  - *dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46- 47 (da compilare in caso di scelta del regime di aiuti alla formazione Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii (allegato 6);*
  - *dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46- 47 (da compilare da ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione in caso di scelta del regime di aiuti de minimis) (allegato 7);*
7. copia dell'accordo sindacale avente le caratteristiche indicate all'art. 5.

La documentazione di cui sopra - ad eccezione delle dichiarazioni de minimis/aiuti alla formazione, della lettera di adesione dell'impresa e dell'accordo sindacale per i quali è consentita anche la firma autografa - deve essere sottoscritta con firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CADES (file con estensione p7m) o PAdES (file con estensione pdf): per ogni soggetto è necessaria la firma digitale del responsabile sulla documentazione (domanda, formulario descrittivo e altre dichiarazioni necessarie).

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e ss.mm.ii e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") e ss.mm.ii. i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>, alla pagina "prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia".

## **Art. 11 Definizioni e specifiche modalità attuative**

### ***11.1 Principi generali***

Ciascun progetto presentato dovrà tener conto dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:

- A. Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- B. Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;

## C. Accessibilità per le persone con disabilità.

### *11.2 Altre modalità attuative*

#### a) Durata dei progetti

I progetti proposti sul presente avviso devono concludersi entro 12 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che rappresenta la data formale di avvio del progetto (salvo autorizzazione dell'Amministrazione all'avvio anticipato). Il soggetto attuatore è tenuto a dare avvio effettivo alle attività del progetto nei termini previsti dalla convenzione, e comunque non oltre 60 giorni dalla stessa. Il mancato avvio potrà comportare la revoca del finanziamento.

#### b) Vincoli concernenti gli interventi formativi

Gli interventi di formazione professionale dovranno essere articolati tenendo conto del Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato 1 dell'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegato A della D.G.R. n.936/2023,

In esito ai percorsi verrà rilasciato l'attestato di frequenza ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo.

Nel caso in cui i percorsi prendano a riferimento gli standard dei Repertori regionali, verranno rilasciate le relative attestazioni.

Ogni progetto dovrà prevedere al massimo 25 lavoratori in formazione per ciascuna edizione delle attività formative di cui si compone il progetto stesso.

La durata del percorso è di massimo 43 ore a lavoratore.

#### c) Formazione a distanza – FAD

L'attività formativa potrà essere erogata in presenza, a distanza (FAD sincrona fino al 100% del monte ore teorico) oppure in modalità mista (in presenza e in FAD sincrona).

Per quanto riguarda l'articolazione dei percorsi formativi in riferimento all'utilizzo della FAD si fa riferimento a quanto definito nell'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della D.G.R. n. 988/2019 e s.m.i..

Le ore di formazione erogate **in modalità asincrona** non sono in nessun caso conteggiate ai fini del calcolo della sovvenzione.

Per la registrazione delle attività di FAD si fa riferimento alla sez. A.7 della DGRT 610/2023 e ss.mm.ii.

#### d) Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o prodotti didattici già realizzati nell'ambito del progetto TRIO

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di servizi o prodotti e-learning (moduli FAD e/o altri prodotti didattici) che siano equivalenti a quelli già presenti nella didateca di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti moduli FAD e prodotti già presenti in TRIO.

Il soggetto attuatore può prevedere che i prodotti e servizi e-learning siano fruiti tramite il sistema TRIO o altra infrastruttura tecnologica.

In ogni caso, i nuovi prodotti (moduli FAD) previsti dal progetto devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito [www.progettotrio.it](http://www.progettotrio.it) ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning TRIO.

Per quanto riguarda i servizi fruiti mediante infrastrutture tecnologiche per l'apprendimento diverse da TRIO, dovrà trattarsi di servizi coerenti, per costi e contenuti, con l'attività formativa prevista dal progetto.

## Art. 12 Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili, se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 8 dell'avviso, a pena di esclusione;
- pervenuti nel rispetto delle modalità di trasmissione indicate nell'articolo 9 dell'avviso, a pena di esclusione;
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibile, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4, a pena di esclusione;
- contenenti la domanda di finanziamento debitamente sottoscritta, a pena di esclusione;
- contenenti il formulario descrittivo di cui all'art.10, a pena di esclusione;
- coerenti, a pena di esclusione, con quanto disposto agli articoli 3 e 5 relativamente all'individuazione preventiva e alla tipologia delle imprese destinatarie degli interventi;
- rispettano, a pena di esclusione, quanto disposto dall'avviso all'art. 6 relativamente all'importo minimo dei progetti;
- corredati degli allegati debitamente sottoscritti di cui al precedente art. 10;
- sono articolati nel rispetto dei moduli descritti nel Catalogo degli interventi formativi di cui all'allegato 1 dell'Accordo quadro di collaborazione tra Inail e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegato A della D.G.R. n. 936/2023 della Regione Toscana.

Eventuali irregolarità formali/documentali, non attinenti alle condizioni e ai documenti richiesti a pena di esclusione, dovranno essere integrate, su richiesta dell'Amministrazione e nei termini fissati dalla stessa (massimo 15 giorni lavorativi dalla richiesta), pena l'esclusione del progetto.

Le proposte progettuali, che rispondono ai suddetti requisiti, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

## Art. 13 Approvazione esiti e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Regione approva l'elenco dei progetti ammissibili, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 6.

Ai sensi del Decreto dirigenziale n. 10593/2023, in fase di pubblicazione degli esiti delle domande di finanziamento, saranno pubblicati i seguenti dati personali:

- progetti finanziati: denominazione sociale del soggetto attuatore; protocollo della domanda; imprese destinatarie dell'aiuto e relativo codice COR (Codice identificativo dell'aiuto) a loro attribuito;
- progetti non finanziati (non ammessi, finanziabili ma non finanziati, non finanziabili): numero di protocollo della domanda.

L'approvazione del finanziamento avviene entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. La Regione provvede alla pubblicazione degli esiti di ammissibilità a finanziamento delle domande sul BURT e all'indirizzo:

<https://www.regione.toscana.it/bandi-in-attuazione?sortBy=desc&orderBy=modifiedDate>

La pubblicazione degli esiti del procedimento sul BURT vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a valere su PR FSE+, o anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di progetti risultati ammissibili a finanziamento ma non finanziati per insufficienza delle risorse.

#### **Art. 14 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento**

Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori/ beneficiari che si sono impegnati a costituire un partenariato (ATI/ATS, rete-contratto, altra forma di partenariato) e/o a conferire potere di rappresentanza per la realizzazione del progetto, deve essere consegnato tramite PEC agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT degli esiti del procedimento, l'atto di costituzione/mandato.

Il beneficiario prima della stipula può altresì esprimere la volontà di rinunciare all'anticipo.

In caso di utilizzo di locali e attrezzature non registrati in accreditamento, prima della stipula della convenzione deve essere trasmessa la comunicazione con cui vengono individuati e una dichiarazione relativa all'idoneità dei locali, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 11 all'avviso.

Per la realizzazione dei progetti si procede alla stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di partenariato fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto capofila.

La convenzione tra il Settore Formazione continua e Professioni e il soggetto attuatore sarà stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT degli esiti del procedimento o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

I soggetti attuatori/beneficiari di interventi finanziati devono assicurare che i destinatari siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alle attività.

Tra questi, deve essere indicato nel progetto il livello minimo di conoscenza della lingua italiana richiesto ai cittadini stranieri tale da assicurare una proficua partecipazione alle attività. Il requisito deve essere dichiarato dal potenziale destinatario (attraverso l'autovalutazione delle competenze di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) e successivamente verificato dal soggetto attuatore in fase di controllo dei requisiti di accesso.

I soggetti attuatori devono rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente. Tali informazioni devono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata. Se il soggetto attuatore è l'impresa beneficiaria della formazione prevista nel progetto, non è richiesto il rispetto degli obblighi di pubblicazione suddetti in quanto a partire dal primo dicembre 2023 il registro nazionale degli aiuti di stato assolve anche

alla funzione di pubblicità. Quindi le imprese che ricevono un aiuto di stato, a partire da questa data, non sono più tenute a tali adempimenti di legge.

La registrazione delle attività formative dovrà avvenire sul Registro elettronico (REC) a cui si accede tramite il link: [https://servizi.toscana.it/RT/rec\\_web/](https://servizi.toscana.it/RT/rec_web/)

Per le indicazioni operative si veda il Manuale scaricabile al link: <http://store.regione.toscana.it/filedownload/REC/>

Eventuali deroghe all'utilizzo del REC dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

I soggetti attuatori/beneficiari di interventi finanziati sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio finanziario/avanzamento attività e fisico dei progetti. A tale scopo i soggetti attuatori/beneficiari possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema informativo FSE relativi ai propri progetti.

L'Amministrazione che concede la sovvenzione inserisce i dati di dettaglio del progetto e delle attività.

Il soggetto attuatore del progetto:

1) nella fase di avvio, inserisce la data di inizio, i dati anagrafici dei partecipanti e le altre informazioni richieste dal SI per ciascuna attività;

2) in itinere:

- entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) inserisce i dati fisici di avanzamento delle attività e i relativi giustificativi, come definiti all'articolo 6 del presente Avviso, e genera la comunicazione trimestrale delle spese che serve anche come richiesta di rimborso;
- inserisce i dati di monitoraggio fisico relativo ai partecipanti ritirati e agli insegnamenti;

3) al termine, inserisce i dati conclusivi concernenti la partecipazione degli allievi (formati, ritirati, ore svolte, data di fine), e genera il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi di spesa inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali e validati dalla Regione.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di procedere tempestivamente all'inserimento e validazione dei dati di avanzamento delle attività. Il ritardo reiterato potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del progetto.

Per quanto riguarda le tempistiche di alimentazione del Sistema Informativo e il dettaglio della documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento, si fa riferimento a quanto definito nell'ambito della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii. per l'intervento oggetto del presente Avviso.

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

- I.** anticipo di una quota pari a 40% del finanziamento pubblico, all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione e della garanzia fideiussoria<sup>4</sup>;
- II.** successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- III.** saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

---

<sup>4</sup> La fideiussione a garanzia dell'anticipo dovrà pervenire, in ogni caso, prima della presentazione della prima domanda di rimborso. In caso contrario si produce l'automatica rinuncia all'anticipo.

E' facoltà del soggetto attuatore rinunciare all'anticipo prima della stipula della convenzione; in tal caso il soggetto attuatore non deve presentare alcuna garanzia fideiussoria.

Prima di effettuare, a qualunque titolo, i pagamenti, i competenti Uffici provvedono a verificare, nei termini previsti dalla normativa, la regolarità contributiva e fiscale del soggetto attuatore e dei componenti dell'eventuale ATI/ATS.

Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del soggetto attuatore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro di seguito elencati o quando questi ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Il soggetto attuatore, pertanto, dovrà presentare insieme a ciascuna domanda di pagamento (a titolo di anticipo, rimborso e saldo) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, di cui all'allegato 12 al presente avviso.

La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Il rendiconto dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato digitale. Il mancato rispetto del termine indicato, fatte salve eventuali proroghe autorizzate su richiesta motivata, costituisce una grave violazione degli obblighi imposti dalla normativa regionale e può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Qualora l'Amministrazione riscontri che il rendiconto consegnato non è correttamente organizzato procederà a rinviarlo al beneficiario affinché questo proceda alla sua riorganizzazione e al successivo invio entro 10 giorni lavorativi.

Per il dettaglio della documentazione giustificativa delle attività e della documentazione a rendiconto si rimanda a quanto previsto nel Manuale per i beneficiari (DGR 610/2023 e ss.mm.ii.) per la specifica modalità di rendicontazione associata all'intervento oggetto del presente Avviso.

Il mancato rispetto degli adempimenti da parte del soggetto attuatore (ad es. non rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori) può comportare la sospensione e revoca dell'accreditamento, secondo quanto previsto dalla stessa D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda alla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii..

## Art. 15 Informazione e pubblicità

Nel caso in cui, come indicato all'art. 6, venissero destinate all'avviso risorse a valere sul PR FSE+ 2021-2027, i soggetti attuatori dei progetti eventualmente finanziati con le suddette risorse dovranno attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina [www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita](http://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita).

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il beneficiario è tenuto al rispetto dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:

- a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario:

- non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX;
- non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50);
- non pone in essere azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web-a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 2021/1060).

Inoltre, partecipando al presente bando tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060, che sarà pubblicato ed aggiornato almeno ogni quattro mesi sul sito della Regione<sup>5</sup> e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

## Art. 16 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di

<sup>5</sup> <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/elenco-beneficiari-e-operazioni>

ragionevole dubbio. E' disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

### **Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento del Settore "Formazione continua e professioni" per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati [urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)

[urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)

[dpo@regione.toscana.it](mailto:dpo@regione.toscana.it)

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

([www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524](http://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524))

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione come tra Titolari Autonomi, così come previsto all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023. Il beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell'allegato 9 al presente avviso.

### **Art. 18 Reclami**

Nel caso in cui, come indicato all'art. 6, venissero destinate all'avviso risorse a valere sul PR FSE+ 2021-2027, i soggetti attuatori dei progetti eventualmente finanziati con le suddette risorse devono tener conto che presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE+ un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, se del caso, di

coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'AdG FSE.

I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della regione.

Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, dovrà fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

#### **Art. 19 Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore "Formazione continua e professioni", Dirigente Roberto Pagni, Pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

#### **Art. 20 Informazioni sull'avviso**

Il presente avviso è reperibile sul sito [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it) nella sezione "bandi e opportunità"

Informazioni possono inoltre essere richieste al seguente indirizzo e-mail: [bandiformazione@regione.toscana.it](mailto:bandiformazione@regione.toscana.it)

Per problemi tecnici connessi alla procedura on line contattare il seguente numero: 800688306.



## ALLEGATI

- Allegato 1 Domanda di finanziamento e dichiarazioni
  - o 1.a - Domanda
  - o 1.b - Lettera di adesione dell'impresa al progetto e relativo status
  - o 1.c - Dichiarazione di attività delegata
- Allegato 2 Istruzioni per compilazione e presentazione on line Formulario progetti
- Allegato 3 Formulario descrittivo progetti formativi
- Allegato 4 Schede preventivo:
  - o 4.e.1 Strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di Stato (*de minimis*, aiuti alla formazione) (a preventivo)
  - o 4.e.2 Strumento a supporto del ri-calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di Stato (*de minimis*, aiuti alla formazione) in caso di modifica della partecipazione delle imprese (a rendiconto)
- Allegato 5 Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti pubblici da parte delle imprese ed istruzioni per le imprese per la compilazione dell'allegato 7
- Allegato 6 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. artt. 46- 47 (da compilare in caso di scelta del regime di aiuti alla formazione)
- Allegato 7 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. artt. 46- 47 (da compilare da ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione in caso di scelta del regime di aiuti de minimis)
- Allegato 8 Sistema di ammissibilità
- Allegato 9 Informativa privacy
- Allegato 10 Schema tipo di Convenzione per la realizzazione del Progetto cofinanziato da risorse Inail
- Allegato 11 Dichiarazione per i locali non registrati ai sensi della D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. (da presentare, in caso di finanziamento del progetto, prima della stipula della convenzione)
- Allegato 12 Dichiarazione carichi pendenti ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. art. 46 (per il soggetto attuatore da presentare all'atto delle domande di pagamento dell'anticipo, di rimborsi intermedi e del saldo)